



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 256 DEL 20.08.2014

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA

Oggetto: Trasferimento fondi al Comune de L'Aquila, ai sensi della Delibera Cipe n. 135/2012, per indennizzo area di accoglienza di Cansatessa, cessioni volontarie, fondi liquidazioni IVA. Ufficio Centralizzato Espropri

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante "*Misure urgenti per la crescita del Paese*" ed in particolare l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che "*lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012*";

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la Coesione Territoriale, con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il Presidente della Regione Abruzzo e con il Presidente della Provincia;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dal Ministro per la Coesione Territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dal Presidente della Provincia di L'Aquila e dal Sindaco del Comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane;

Visto l'art. 67 bis, comma 5, del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012 dove si prevede che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale, le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario Delegato per la Ricostruzione sono versate ai comuni, alle province, e agli enti attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro competenza, con esso disciplinandosi, inoltre, le modalità per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione e per l'invio dei relativi dati al Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Vista la relazione redatta, ai sensi dell'articolo 67 bis, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, dal Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, relativa allo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione;

Visto il D.P.C.M. del 10 ottobre 2012 che nomina il titolare della gestione stralcio della contabilità speciale n. 5281, già intestata al Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, per consentire, entro il 31 dicembre 2012, il trasferimento delle risorse ivi giacenti ai soggetti individuati nella relazione finale dello stesso Commissario Delegato per la Ricostruzione;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2012, che disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l'apertura delle contabilità speciali degli Uffici speciali per la ricostruzione, nonché disciplina il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale prevedendo la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, disponendo, tra l'altro, che con provvedimento del titolare della gestione stralcio, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 10 ottobre 2012, sono ripartite le eventuali disponibilità che residuano alla scadenza del termine della suddetta gestione stralcio tra comuni, province, enti attuatori in relazione alle attribuzioni di loro competenza, al netto delle risorse occorrenti per le attività solutorie afferenti la gestione stralcio, che vengono trasferite agli Uffici Speciali, nonché dell'accantonamento di euro 2.500.000,00 per ciascun Ufficio Speciale, per eventuali contenziosi e sopravvenienze passive;

Visto il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 recante la proroga sino alla data del 28 febbraio 2013 della gestione stralcio di cui al D.P.C.M. del 10 ottobre 2012 adottato ai sensi dell'articolo 67 bis del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012;

Visto che, a seguito della valutazione comparativa, ai sensi dell'art. 5 dell'Intesa del 7 agosto 2012 il Dott. Paolo Aielli è stato designato titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila;

Visto il provvedimento del Sindaco dell'Aquila, protocollo 76842 del 13 dicembre 2012, ha nominato il dott. Paolo Aielli titolare dell'USRA per il periodo di 3 anni a decorrere dal 25 ottobre 2012 data della sua designazione;

Visto il comma 1 dell'articolo 4 dell'OPCM n. 3898 del 17 settembre 2010, con cui il Capo del dipartimento della protezione civile, al fine di gestire efficacemente le procedure connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi provvisori di durevole utilizzazione nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio, è stato autorizzato ad istituire, sino al termine dello stato di emergenza, un'apposita struttura di missione, con sede a L'Aquila;

Visto l'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 20 del 20 settembre 2012 che ha individuato i comuni colpiti dal sisma 2009, nonché le amministrazioni provinciali di L'Aquila, Teramo e Pescara, quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e alle espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'articolo 4, comma 1, dell'OPCM n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore;

Visto il protocollo d'Intesa del novembre 2012, con cui i Sindaci di numerosi comuni colpiti dal sisma del 2009 hanno espresso l'intenzione di istituire, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, uno specifico Ufficio Centralizzato per le Espropriazioni presso il Comune dell'Aquila, considerata la mole di lavoro (oltre 6000

particelle catastali occupate, a fronte di 25000 aventi diritto) e la complessità dei procedimenti straordinari in corso di perfezionamento;

Visto l'articolo 2, comma 2, dei Regolamenti di organizzazione e funzionamento degli Uffici Speciali con cui è stato previsto che *“Per un migliore perseguimento delle proprie finalità, l'Ufficio Speciale può concordare con le amministrazioni competenti che gli siano conferite e demandate anche ulteriori attività e funzioni, purché collegate al sisma del 2009”*;

Preso atto che con successivo accordo ex articolo 15 della legge 241 del 1990, il Sindaco di L'Aquila ed i Sindaci rappresentanti delle otto Aree omogenee hanno esteso il predetto protocollo d'intesa ampliando le competenze degli Uffici Speciali anche alle attività correlate alla regolarizzazione delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni attuate per fronteggiare l'emergenza sismica;

Considerato che ai sensi dell'articolo 1 dell'accordo è stato convenuto di *“Demandare ai titolari degli Uffici Speciali la competenza gestionale e istruttoria delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni finalizzate al superamento dell'emergenza in modo da costituire un centro di costo unitario per tutte le attività nei termini previsti dalla delibera Cipe del 21.12.2012”*;

Considerata la spesa ingentissima derivante dal pagamento da parte dei comuni competenti delle indennità di occupazione e di espropriazione relative alle numerose procedure sospese e l'urgenza di definire entro luglio 2014 le procedure di espropriazione pendenti, vista la scadenza del termine quinquennale per l'emanazione del decreto di esproprio decorrente dalla data di efficacia dell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

Vista la delibera Cipe n. 135 del 21 dicembre 2012 art. 1 punto 1.1, comma 1, sono assegnati alla voce *“80 milioni di euro, per gli espropri e la relativa gestione”*;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 03/04/2014 con la quale – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. e al fine di completare le procedure espropriative delle aree occupate per la realizzazione degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo – si è disposta la proroga di due anni del termine di cui al comma 4 del sopracitato articolo 13 e si è deliberato che la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera resta efficace per ulteriori due anni;

Visto il decreto del Dirigente del Settore Ricostruzione Pubblica e Patrimonio del 09/04/2014 con il quale si stabilisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., la proroga di due anni del termine di cui al comma 4 del sopracitato articolo 13 e si è decretato che la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera resta efficace per ulteriori due anni, al fine di completare le procedure espropriative delle aree occupate per la realizzazione degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo;

Considerato, pertanto, che si rende indispensabile e necessaria la prosecuzione delle attività dell'Ufficio Centralizzato Espropri, al fine di garantire la definizione delle procedure espropriative, data la proroga di due anni del termine di cui all'articolo 13, comma 4, del DPR 327/2001 e l'ulteriore efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera per altri due anni;

Vista la nota prot. n. 70839 del 05/08/2014 del Comune dell'Aquila - Settore Ricostruzione Pubblica- Ufficio Espropri;

Considerato il dettaglio della richiesta fondi per la liquidazione IVA, indicato nella nota prot. n.

70839 del 05/08/2014 del Comune dell'Aquila, per un totale di € 105.968,66;

Vista la nota prot. n. 71984 del 07/08/2014 del Comune dell'Aquila - Settore Ricostruzione Pubblica- Ufficio Espropri;

Considerato il dettaglio della richiesta fondi per le accettazioni di cessione volontaria, indicato nella nota prot. n. 71984 del 07/08/2014 del Comune dell'Aquila, per un totale di € 862.096,28;

Vista la nota prot. n. 71987 del 07/08/2014 del Comune dell'Aquila - Settore Ricostruzione Pubblica- Ufficio Espropri;

Considerato il dettaglio della richiesta fondi per le accettazioni di cessione volontaria, indicato nella nota prot. n. 71987 del 07/08/2014 del Comune dell'Aquila, per un totale di € 46.084,13;

Considerata la nota dell'Ufficio Centralizzato Espropri, prot. n. 7957 del 02/07/2014, con la quale vengono assimilate le aree e/o strutture destinate a centri di accoglienza per la popolazione ad una procedura di occupazione temporanea e, pertanto, i relativi indennizzi possono essere ricompresi nei fondi previsti per gli espropri;

Vista la nota prot. n. 71980 del 07/08/2014 del Comune dell'Aquila;

Considerato che nella nota prot. n. 71980 del 07/08/2014 del Comune dell'Aquila è indicato l'importo di euro 7.206,20, da trasferire al Comune dell'Aquila per l'indennizzo dei danni subiti a seguito dell'allestimento dell'Area di Accoglienza di Cansatessa;

Ritenuto di dover procedere al trasferimento di fondi al Comune dell'Aquila per l'importo complessivo di euro 1.021.355,27, pari alla somma delle richieste delle note suindicate;

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sulle risorse trasferite dalla Delibera Cipe n. 135 del 21 dicembre 2012 *"Copertura di spese obbligatorie, art. 1, punto 1.1, comma 1, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nelle aree del cratere e in particolare, 80 milioni di euro, per gli espropri e la relativa gestione"*, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità;

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila

DETERMINA

1. di procedere al trasferimento della somma di € 1.021.355,27 (euro unmilioneventunomilatrecentocinquante/27), a favore del Comune dell'Aquila;
2. Di dare atto che agli oneri derivanti dalla presente determinazione si provvede a valere sulle risorse trasferite dalla Delibera Cipe n. 135 del 21 dicembre 2012 alla voce *"Copertura di spese obbligatorie, art. 1, punto 1.1, comma 1, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nelle aree del cratere e in particolare, 80 milioni di euro, per gli espropri e la relativa gestione"*, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità.

L'Aquila, 20 agosto 2014

Il titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila

Paolo Aielli

